



Contratto di appalto in forma di scrittura privata per l'affidamento della fornitura di uno spettrofotometro UV-VIS e di un mineralizzatore a microonde, per la realizzazione dei subinvestimenti del programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)». Linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata" – CUP master investimento: I83C22000640005. (CUP derivato: G87G23000020005 CIG: 9705957917)

Parte Appaltante:

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, in seguito denominata ATS di Brescia, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775430980, rappresentata, giusta delega del Direttore Generale, Prot. Gen. 0048108/20 del 15.06.2020 dal Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale, Dott.ssa Elena Soardi, nata a Desenzano del Garda (BS) il 12.05.1972;

Parte Appaltatrice:

FKV SRL con sede in Torre Boldone (BG), Largo delle Industrie n. 10, CF e P.IVA: 01758800161, rappresentata da Eliseo Albergoni nato a Bergamo (BG) il 29.10.1969 CF: LBRLSE69R29A794A, residente in Torre Boldone (BG) via Via Largo delle Industrie n. 10 nella sua qualità di procuratore;

PREMESSO

- a) che con Determinazione n. 363 del 22.05.2023 è stata indetta procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di uno spettrofotometro UV-VIS e di un mineralizzatore a microonde per la realizzazione dei subinvestimenti del programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)». Linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata" mediante il criterio del minor prezzo / OEPV - codice CUP derivato: G87G23000020005 CIG: 9705957917;
- b) che la procedura di gara si è svolta attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di ARIA S.p.A. denominata «SINTEL» secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara e suoi allegati;
- c) che con Determinazione n. 458 del 29.06.2023 è stata disposta l'aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di uno spettrofotometro UV-VIS e di un mineralizzatore a microonde per un importo complessivo di euro 36.885,00 (IVA esclusa), pari ad euro 44.997,70 (Iva compresa) a favore della società FKV S.r.l. (P.IVA e CF: 01758800161), con sede in Torre Boldone (BG);
- d) che la fornitura di cui al presente contratto è oggetto di finanziamento con investimenti del PNC per la realizzazione dei subinvestimenti del programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)». Linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata" – CUP master investimento: I83C22000640005;

e) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione di cui alla precedente lettera c), ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Tutto ciò premesso, fra le Parti sopra individuate e rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'affidamento della fornitura di uno spettrofotometro UV-VIS e di un mineralizzatore a microonde per la realizzazione dei subinvestimenti del programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)». Linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata" mediante il criterio del minor prezzo / OEPV - codice CUP derivato: G87G23000020005 CIG: 9705957917; L'appaltatore si impegna alla relativa esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto e alla documentazione di gara, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»), nei limiti della sua applicabilità e alle norme specifiche dettate in materia di opere/lavori/servizi/forniture finanziati con risorse del Piano Nazionale Complementare (PNC) che integra i contenuti del PNNR, istituito con D.L. n. 59 del 2021.
2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dal Capitolato Speciale d'appalto approvato con Determinazione n.363 del 22.05.2023.
3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 9705957917;
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: G87G23000020005.

Articolo 2. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale, in seguito al ribasso di gara offerto dall'appaltatore e oggetto di aggiudicazione, ammonta a euro 36.885,00 (Iva esclusa).

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione della fornitura

L'appaltatore deve garantire la fornitura di uno spettrofotometro UV-VIS e di un mineralizzatore a microonde entro 120 giorni dall'ordine del committente.

Articolo 5. Penali

A) Applicazione delle penali per inadempimenti contrattuali

Nel caso in cui le inadempienze non siano tali da compromettere in modo assoluto la corretta realizzazione del servizio/fornitura, la Stazione Appaltante può procedere all'applicazione delle penali.

Le contestazioni e le inosservanze degli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato - tra cui la mancata presentazioni delle dichiarazioni di cui all'art. 6 Requisiti generali – Requisiti specifici per la partecipazione ad appalti finanziati con fondi PNRR_PNC punti 2 e 3 - saranno contestati formalmente all'impresa mediante P.E.C. o altro mezzo idoneo (mail, fax, ecc.).

Per ogni giorno di ritardo nell'effettuazione di ciascuna prestazione contrattuale, l'ATS applicherà una penale pari all'1/1000 dell'importo contrattuale.

Per le inadempienze contestate, l'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine di massimo 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Qualora, a giudizio dell'ATS le deduzioni non siano ritenute accoglibili, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate.

La penale applicata verrà decurtata dall'importo della prima fattura utile.

Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all'Impresa non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali, l'Ente si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo, che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Inoltre, la Stazione Appaltante si riserva – qualora per colpa del fornitore derivante dal mancato rispetto dei termini contrattuali, nonché dalla mancata sottoscrizione del contratto entro i termini perentori definiti dalla Stazione Appaltante in relazione al cronoprogramma stabilito per i finanziamenti PNC – dovesse perdere il finanziamento in premessa, la quantificazione del danno subito con addebito all'operatore economico. B) Applicazione delle penali ex art. 47, comma 6, del Decreto Legge n. 77/2021

In caso di mancato adempimento delle previsioni dell'art. 47 di cui:

- al comma 3 (mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile);

- al comma 3-bis (mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente alla data di scadenza di presentazione delle offerte;

la SA provvederà all'applicazione delle penali secondo le modalità definite dall'art. 47, comma 6 del Decreto Legge n. /2021.

Articolo 6. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

I pagamenti sono disposti entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, per le prestazioni ove la stessa sia prevista. il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione all'ATS di Brescia è TCIDA5 e il Codice IPA attribuito all'Agenzia è ATSBS.

Articolo 7. Risoluzione del contratto

Copiare da Capitolato L'ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente capitolato speciale ai sensi dell'art. 1456 del c.c. e dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con Raccomandata o mediante P.E.C., nei seguenti casi:

- abbandono dell'appalto, anche parziale, salvo che per causa di forza maggiore;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità della fornitura;
- cessione in subappalto non autorizzata, ai sensi dell'art. 7 del presente Capitolato;

- deposito avverso l'aggiudicatario di ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la designazione di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- violazioni a norme e principi del Codice Comportamentale di ciascuna ATS, del Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici, del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione adottati da ciascuna ATS;
- mancato rispetto per tutta la durata contrattuale delle previsioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.L.gs. 165/2001 e s.m.i.
- altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio incapacità giuridica o inidoneità all'esecuzione della fornitura);
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione della fornitura da parte dell'aggiudicatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dalle ATS);
- inadempienze che abbiano comportato l'applicazione di 4 penali nel corso del contratto;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 c. 9 – bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
- qualora sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi Antimafia e delle relative misure di prevenzione ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della garanzia fideiussoria oltre al risarcimento dei danni derivanti dalla maggior spesa dovuta alla necessità di affidare la fornitura ad altra ditta. In tal caso l'ATS si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente Capitolato. Resterà a carico dell'aggiudicatario inadempiente ogni onere o danno comunque derivante all'ATS a causa dell'inadempienza.

La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi sopra menzionati la risoluzione si verificherà quando l'ATS provvederà a comunicare all'aggiudicatario in forma scritta l'intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..

Articolo 8. Controversie.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria al Tribunale ordinario del Foro competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 9. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori/servizi/forniture, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori/servizi/forniture, con riferimento all'articolo 3, comma 4.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva DURC del 04.06.2023 (scad. 01.10.2023) che risulta regolare.

Articolo 10. Subappalto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l'esecuzione del contratto di cui alla presente procedura deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010).

L'Amministrazione contraente provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente al subappaltatore su espressa e congiunta richiesta dell'affidatario del contratto e del subappaltatore.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice. Nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 3 lett. c-bis), l'operatore economico deve allegare all'offerta la copia del contratto continuativo di servizio sottoscritto in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, pena l'inammissibilità del ricorso al subaffidamento.

Articolo 11. Garanzia definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria numero 18237237 in data 11.07.2023 rilasciata da BPER Banca agenzia di Modena, per l'importo di euro 1.475,40.

Articolo 12. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile, le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021, conv. nella L. n. 108/2021 in quanto applicabili.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 e s.m.i..

Articolo 13. Ulteriori obblighi dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore, presa visione del Codice di comportamento dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia approvato con Decreto del Direttore Generale n. 656 del 30 Dicembre 2020 e disponibile nella home page del sito Internet aziendale (<http://www.ats-brescia.it>) - si impegna ad espletare le attività inerenti il contratto secondo le linee di comportamento prescritte nel medesimo.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, all'osservanza del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali di cui alla DGR n. XI/1751 DEL 17.06.2019. Qualora si concretizzassero inadempimenti riconducibili a comportamenti in contrasto con le disposizioni previste nei summenzionati documenti l'ATS di Brescia provvederà alla risoluzione del contratto e ad avanzare, in sede giurisdizionale, eventuale richiesta di risarcimento del danno subito.
3. La società appaltatrice si obbliga a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ATS di Brescia (già ASL di Brescia) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di violazione l'ATS applicherà le seguenti misure:
 - risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e risarcimento del danno;
 - escussione della cauzione definitiva;
 - divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati;
 - ogni altra, eventuale, ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia.
4. Trattandosi di lavori finanziati con risorse del Piano Nazionale Complementare al PNRR, (ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 47 e ss. del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021):
 - a) l'appaltatore si obbliga ad assicurare **una quota pari almeno al 30%** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021);
 - b) qualora l'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta (non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale) è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (stipula), a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47, comma 3 del D.L. n. 77/2021).
 - c) qualora l'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti è tenuto, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto** (stipula), a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel

triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47, comma 3 del D.L. n. 77/2021). Si evidenzia che tale obbligo viene esteso anche all'Appaltatore con più di cinquanta dipendenti secondo quanto disposto nelle richiamate linee guida.

5. L'Appaltatore dichiara di essere edotto degli obblighi prescritti dall'art. 47, comma 9, D.L. n. 77/2021 e pertanto autorizza la Stazione Appaltante alle prescritte pubblicazioni.

Articolo 14. Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità

1) Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti: L'Aggiudicatario del Contratto e i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione contraente, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del D.lgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte e richiamate:

a) Comma 2 art. 105, D.lgs 50/2016: "L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati".

b) Comma 1, art.3, Legge 136/2010: "Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)".

c) Comma 5, lettera h, art. 80, D.lgs 50/2016: "Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (...) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55".

2) Verifiche dell'Amministrazione contraente: L'Amministrazione contraente, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto: "La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge."

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente Norma di contratto T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.

L'Amministrazione si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

3) Informazioni da inserire nella SCHEDA T&T. Il soggetto che sarà abilitato a operare sulla istituenda piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'aggiudicatario. Tale autenticazione permetterà di identificare univocamente il soggetto. L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T è in capo all'aggiudicatario. I dati da inserire nella scheda T&T sono tutti quelli di cui alla DGR Lombarda XI/ 6605 del 30.06.2022 (scheda subcontratto all.2 -Norma di contratto per la trasparenza e la tracciabilità) -. Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Affidante o all'Affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

4) Tempi e Modalità di trasmissione. La compilazione della SCHEDA T&T (allegata alla richiamata DGR e comunque trasmessa all'Aggiudicatario con la comunicazione di aggiudicazione), a cura dell'Aggiudicatario dovrà avvenire contestualmente con la trasmissione alla Amministrazione della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione). La pubblicazione della scheda sulla piattaforma una volta attivata, avverrà a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

5) Sanzioni e penali. A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è:

– sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a:

– pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario:

- una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Articolo 15. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2. Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto dall'ATS di Brescia ai sensi e secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014. L'Appaltatore si impegna a corrispondere all'ATS di Brescia – entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo – un importo pari al totale dell'imposta dovuta.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente contratto viene redatto in formato elettronico a stampa indelebile e non in contrasto con l'ordinamento giuridico. Lo stesso viene sottoscritto con firma digitale apposta dai componenti indicati, in differita tra loro.

Per l'ATS di Brescia, Dott.ssa Elena Soardi, nata a Desenzano del Garda (BS) il 12.05.1972 (firma digitale rilasciata da Lombardia Informatica S.p.A. con validità dal 23.11.2020 al 23.11.2023).

Per la società appaltatrice, Eliseo Albergoni nella sua qualità di procuratore, nato a Bergamo (BG) il 29.10.1969 (firma digitale rilasciata da Camera di Commercio di Bergamo valida dal 27.07.2022 al 27.07.2025).